Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 8 marzo 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1946, n. 61.
Ricostituzione dei comuni di Rosora e di Mergo (Ancona). Pag. 490

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1946, n. 62.
Ricostituzione dei comuni di Galtellì, Onifai, Loculi ed Irgoli (Nuoro) . . . . Pag. 490

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1946, n. 63.
Ricostituzione dei comuni di Montasola e Vacone (Rieti). Pag. 491

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1946, n. 64.
Ricostituzione del comune di Turri (Cagliari). Pag. 491

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 65.
Provvedimenti economici a favore della Magistratura, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e dell'Avvocatura dello Stato . . Pag. 492

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 66.
Determinazione delle misure dei contributi dovuti per l'anno 1946 dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura a norma del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138. Pag. 492

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 67.
Ricostituzione del comune di Contigliano (Rieti). Pag. 494

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 marzo 1946, n. 68.
Modificazioni alle norme per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali . . . . Pag. 494

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 69.
Istituzione presso il Ministero del tesoro del « Servizio per i rapporti finanziari con l'estero » . . . . Pag. 495

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1946.
Nomina del commissario liquidatore della Cassa agraria di Alì Marina (Messina) . . . . Pag. 495

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Conferma in carica del liquidatore della Società anonima cooperativa « Consorzio agrario cooperativo », con sede in Minervino Murge . . . . Pag. 496
Nomina del commissario della Società anonima cooperativa Altessanese di consumo di Venaria e proroga dei poteri commissariali . . . . Pag. 496

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di quietanza di deposito provvisorio . . . . Pag. 496
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 496

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 57 DEL L'8 MARZO 1946:

ORDINI CAVALLERESCHI

Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia: Nomine e promozioni.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1946, n. 61.

Ricostituzione dei comuni di Rosora e di Mergo (Ancona).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 31 maggio 1928, n. 1515;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Rosora e di Mergo, fusi in unico Comune denominato Rosora Mergo con il R. decreto 31 maggio 1928, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Ancona, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Rosora e di Mergo.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Rosora e di Mergo saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai comuni di Rosora e di Mergo anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 31 maggio 1928, n. 1515.

Al personale già in servizio presso l'unico comune di Rosora Mergo, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 11. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1946, n. 62.

Ricostituzione dei comuni di Galtelli, Onifai, Loculi ed Irgoli (Nuoro).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2621;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Galtelli, Onifai, Loculi ed Irgoli, fusi nell'unico comune di Irgoli in virtù del R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2621, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Nuoro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Galtelli, Onifai, Loculi ed Irgoli.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti Comuni e quello del comune di Irgoli saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2621.

Al personale già in servizio presso il comune di Irgoli e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 13. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1946, n. 63.

Ricostituzione dei comuni di Montasola e Vacone (Rieti).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 7 febbraio 1928, n. 231;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Montasola e Vacone, aggregati con Regio decreto 7 febbraio 1928, n. 231, al comune di Cottanello, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Rieti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Cottanello, Montasola e Vacone.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Montasola, Vacone e quello di Cottanello saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 7 febbraio 1928, n. 231.

Al personale già in servizio presso il comune di Cottanello che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 14. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1946, n. 64.

Ricostituzione del comune di Turri (Cagliari).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 26 aprile 1928, n. 1059;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Turri aggregato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1059, al comune di Tuili, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Turri e Tuili.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Turri e quello del comune di Tuili saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1059.

Al personale già in servizio presso il comune di Tuili e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 12. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 65.

Provvedimenti economici a favore della Magistratura, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e dell'Avvocatura dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia e del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai magistrati dell'Ordine giudiziario è assegnata una indennità di carica nella misura determinata dalla annessa tabella, vistata dal Guardasigilli.

Per i magistrati che esercitano funzioni del grado superiore l'indennità sarà corrisposta nella misura inerente alla funzione esercitata.

Art. 2.

La stessa indennità, nella misura di cui alla annessa tabella, è assegnata ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Corpo della giustizia militare ed agli avvocati e procuratori dello Stato.

Art. 3.

La indennità di cui al precedente articolo non è cumulabile con le indennità che i magistrati della Giustizia militare percepiscono sotto qualsiasi forma, anche in natura, in relazione alla qualità militare.

Art. 4.

Le indennità di cui agli articoli precedenti competono al personale ivi indicato anche se collocato fuori del rispettivo ruolo organico.

Quando, secondo le leggi in vigore, competa una quota dello stipendio ovvero assegni corrispondenti a una quota del medesimo, anche la indennità di carica sarà corrisposta in misura proporzionata.

Art. 5.

La indennità stabilita dal presente decreto sarà corrisposta con decorrenza dal 1° novembre 1945.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — BROSIO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 18. — FRASCA

Tabella della indennità di carica per i magistrati dell'Ordine giudiziario, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e per gli avvocati e procuratori dello Stato.

Grado	Quota mensile
1°	L. 8.000
2°	» 7.200
3°	» 6.000
4°	» 4.800
5°	» 3.800
6° - 7° - 8°	» 2.900
9°	» 2.300
10° - 11°	» 1.500

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 66.

Determinazione delle misure dei contributi dovuti per l'anno 1946 dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura a norma del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il comma 3° dell'articolo unico del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 632;
Sentita la Commissione centrale di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I contributi che gli agricoltori ed i lavoratori della agricoltura sono tenuti a corrispondere per l'anno 1946, sono fissati nelle seguenti quote:

a) per ogni giornata di lavoro prestato da salariati fissi addetti e non addetti alle colture agrarie ed al bestiame:

1) quota per l'assicurazione malattia:

per ogni giornata di uomo L. 4,50; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 3,04;

2) quota per l'assicurazione invalidità e vecchiaia:

contributo base: per ogni giornata di uomo L. 0,54; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,27;

contributo integrativo: per ogni giornata di uomo, donna e ragazzo L. 3;

3) quota per l'assicurazione tubercolosi:

contributo base: per ogni giornata di uomo L. 0,12; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,10;

contributo integrativo: per ogni giornata di uomo L. 1,56; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 1,30;

4) quota per l'assicurazione nuzialità e natalità;

per ogni giornata di uomo L. 0,073; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,08;

5) quota per la corresponsione degli assegni familiari: L. 1,50;

b) per ogni giornata di lavoro prestata da giornalieri di campagna:

1) quota per l'assicurazione malattia:

per ogni giornata di uomo L. 6,10; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 4,10;

2) quota per l'assicurazione invalidità e vecchiaia:

contributo base: per ogni giornata di uomo L. 0,54; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,27;

contributo integrativo: per ogni giornata di uomo, donna e ragazzo L. 3;

3) quota per l'assicurazione tubercolosi;

contributo base: L. 0,20;

contributo integrativo: L. 2,60;

4) quota per l'assicurazione nuzialità e natalità:

per ogni giornata di uomo L. 0,24, per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,22

5) quota per la corresponsione degli assegni familiari: L. 1,50;

c) per ogni giornata di lavoro prestata da mezzadri e coloni:

1) quota per l'assicurazione malattia: L. 1,40;

2) quota per l'assicurazione tubercolosi:

contributo base: L. 0,0625;

contributo integrativo: L. 0,8125;

3) quota per l'assicurazione nuzialità e natalità: L. 0,075.

Art. 2.

Nei ruoli relativi all'anno 1946 sarà iscritta la quota del contributo integrativo per l'assicurazione tubercolosi dovuto dagli agricoltori per l'anno 1945 nella seguente misura pari ad un dodicesimo della quota fissata per l'anno 1946:

a) per ogni giornata di lavoro prestata da salariati fissi addetti o non addetti alle colture agrarie ed al bestiame: se di uomo L. 0,13; se di donna e ragazzo L. 0,108;

b) per ogni giornata di lavoro prestata da giornalieri di campagna: L. 0,217;

c) per ogni giornata di lavoro prestata da mezzadri e coloni: L. 0,0677.

Art. 3.

I proprietari di terre affittate sono tenuti a corrispondere le quote previste nelle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 1 e nelle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 per ogni giornata di lavoro accertata a loro carico per le opere di miglioria e sistemazione del fondo.

Art. 4.

Per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro in agricoltura, per le categorie di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*), *c*), la rispettiva quota sarà fissata per ogni provincia dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

In quelle provincie nelle quali il riferimento alle giornate di lavoro possa risultare equivalente al riferimento all'estimo catastale la quota relativa potrà essere, di accordo con il Ministro per le finanze ed ai sensi del 1° comma dell'art. 3 della legge 16 giugno 1939, n. 942, inscritta nei ruoli dell'imposta fondiaria.

Art. 5.

Le quote indicate all'art. 1 si applicheranno alle giornate di lavoro accertate nei confronti delle singole aziende a norma del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 e delle relative disposizioni di attuazione.

Nei confronti di quelle aziende nelle quali prestano la propria opera salariati fissi, il numero delle giornate da essi impiegate sarà considerato ai fini della applicazione dei contributi di cui all'art. 1, lettera *a*) in 300. Ove i predetti salariati siano addetti alle colture ed al bestiame, tali giornate verranno detratte da quelle complessivamente attribuite alla azienda per la coltivazione dei fondi e per il bestiame.

Nei confronti delle aziende coloniche e mezzadrili, il numero delle giornate impiegate da ogni unità lavorativa del nucleo familiare sarà considerato, ai fini della applicazione dei contributi di cui all'art. 1, lettera *c*) nn. 1, 2 e 3 in 240.

Art. 6.

Gli agricoltori trattengono i contributi da loro anticipati per conto dei dipendenti lavoratori nelle misure sottoindicate:

1) contributi per l'assicurazione malattia, per la tubercolosi, nuzialità e natalità: metà delle quote indicate all'art. 1, lettera *a*) n. 1, n. 3 e n. 4; *b*) n. 1, n. 3 e n. 4; *c*) n. 1, n. 2 e n. 3 ed all'art. 2;

2) contributi per l'assicurazione invalidità e vecchiaia: un terzo delle quote indicate all'art. 1, lettera *a*) n. 2 e lettera *b*) n. 2.

Gli agricoltori trattengono inoltre l'importo dei contributi indicati all'art. 1, lettere *a*) e *b*), dovuti eventualmente dal colono o mezzadro in proprio o in conto dei dipendenti assunti per lavori di spettanza dello stesso colono o mezzadro.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno: esso avrà effetto nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana dal 1° gennaio 1946 e nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — ROMITA — SCOCCIMARRO — CORBINO — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 17. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 67.

Ricostituzione del comune di Contigliano (Rieti).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 12 gennaio 1928, n. 74;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Contigliano, aggregato con R. decreto 12 gennaio 1928, n. 74, al comune di Rieti, è ricostituito con la circoscrizione preesistente alla entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Rieti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Rieti e di Contigliano.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Contigliano ed il nuovo organico del comune di Rieti saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 12 gennaio 1928, n. 74.

Al personale già in servizio presso il comune di Rieti che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 23. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 marzo 1946, n. 68.

Modificazioni alle norme per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 214;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 214, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Tuttavia, per comprovate esigenze connesse con l'attuale situazione, i Comuni possono essere autorizzati, caso per caso, a riunire nello stesso fabbricato un numero di sezioni superiore a quattro, ma non maggiore di otto o, in casi eccezionali, di dodici, ed a prescindere dalle limitazioni, previste dal comma precedente, circa il numero di sezioni che possono avere il medesimo accesso o l'accesso dalla medesima strada. L'autorizzazione è data dal Prefetto, se trattasi di riunire sino ad otto sezioni nello stesso edificio e dal Ministero dell'interno su motivata proposta del Prefetto, negli altri casi ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 22. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 69.
Istituzione presso il Ministero del tesoro del « Servizio per i rapporti finanziari con l'estero ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, numero 154;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202;
Visto il decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356;
Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1037;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito un Servizio per i rapporti finanziari con l'estero alle dirette dipendenze del Ministro per il tesoro.

Sono assegnate a detto ufficio tutte le attribuzioni che spettano al Tesoro nei rapporti finanziari internazionali.

Detto Servizio ha carattere temporaneo.

Art. 2.

A capo del Servizio indicato nell'articolo precedente è posto un funzionario di grado 4° appartenente al ruolo amministrativo dell'Amministrazione centrale del tesoro. Durante l'assegnazione a tale Servizio, il funzionario predetto sarà considerato in soprannumero. Al Servizio stesso è altresì assegnato un funzionario dei ruoli della Ragioneria dello Stato di grado non superiore al 5°, il quale potrà essere collocato nella posizione di fuori ruolo ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, e dell'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

Alle esigenze di detto Servizio sarà provveduto con personale del Ministero del tesoro e con personale appartenente ai ruoli di altre Amministrazioni statali nella posizione di comando, a mente del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni e nel numero complessivo, e per singoli gradi, che sarà stabilito con decreti del Ministro per il tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 8. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1946.
Nomina del commissario liquidatore della Cassa agraria di Alì Marina (Messina).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 20 dicembre 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di Alì Marina (Messina) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento del Capo del soppresso Ispettorato del credito in data 2 settembre 1942, con il quale il sig. Saverio Puglisi venne nominato commissario liquidatore della Cassa agraria sopraccennata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore è deceduto ed occorre, quindi, provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il rag. Giuseppe Caminiti fu Francesco è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria di Alì Marina (Messina) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

(599)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Conferma in carica del liquidatore della Società anonima cooperativa « Consorzio agrario cooperativo », con sede in Minervino Murge.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 febbraio 1946, si revocano i decreti Ministeriali 9 febbraio e 12 maggio 1943 e si conferma il dott. Giuseppe Sorrenti nell'incarico di liquidatore della Società anonima cooperativa « Consorzio agrario cooperativo », con sede in Minervino Murge.

(642)

Nomina del commissario della Società anonima cooperativa Altessanese di consumo di Venaria e proroga dei poteri commissariali.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 febbraio 1946, si ratificano i provvedimenti adottati dal Prefetto di Torino in data 28 marzo e 12 giugno 1945, relativi rispettivamente alla nomina del dott. Antonio Campia a commissario della Società anonima cooperativa Altessanese di consumo di Venaria e alla proroga dei poteri commissariali fino al 31 dicembre 1945.

(643)

MINISTERO DEL TESORO

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

Diffida per smarrimento di quietanza di deposito provvisorio

Il Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato, denuncia lo smarrimento della quietanza di deposito provvisorio n. 859, del 28 maggio 1943, di L. 5003, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria di Alessandria, alla ditta A Favero e C. di Acqui.

Si diffida chiunque vi abbia interesse, che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunciato lo smarrimento, questo Provveditorato generale provvederà a richiedere alla Sezione di Regia tesoreria di Alessandria l'emissione del certificato modello 128 T in luogo della quietanza del deposito provvisorio predetto ed al successivo svincolo del deposito stesso.

Roma, addì 19 febbraio 1946

p. *Il Provveditore generale dello Stato*
GIUSTI

(641)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 marzo 1946 - N. 54.

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403 25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	97 —
Id. 3,50 % 1902	92 —
Id. 3 % lordo	84,50
Id. 5 % 1935	97,875
Redimibile 3,50 % 1934	85,65
Id. 5 % 1936	97,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,125
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,05
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,025
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,825
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,95
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,975

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.